

(N. 1108)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1955

Concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — La profonda crisi che attualmente travaglia la nostra produzione bachisericola, ponendo in pericolo l'esistenza stessa del settore cui sono interessate varie centinaia di migliaia di famiglie di piccoli coltivatori e di operai dell'industria, dipende essenzialmente dall'impossibilità di adeguare il costo di produzione dei nostri bozzoli e quindi i prezzi della seta e quelli più bassi che il Giappone è in grado di praticare.

In sintesi, i termini economici del problema sono i seguenti: mentre occorrono 9 chilogrammi di bozzoli freschi, prodotto con il nostro seme, per ottenere un chilogrammo di seta, sono sufficienti 7 chilogrammi di bozzoli giapponesi per avere lo stesso quantitativo. In altri termini ciò significa che il prodotto giapponese, rispetto a quello italiano, consente un

maggior ricavo di 100 lire per ogni chilogrammo di bozzoli freschi, ponendolo in grado di praticare per la seta prezzi di concorrenza per noi insostenibili.

I nostri esperti hanno immediatamente avvertito che le difficoltà economiche del settore avrebbero potuto essere superate soltanto con la soluzione del problema tecnico e presero subito contatto, fin dal 1952, con il Giappone, inviandovi tecnici particolarmente pratici della materia, onde ottenere seme da poter riprodurre in Italia, con le stesse caratteristiche di alto rendimento.

Attraverso molte e comprensibili difficoltà si è così riusciti ad acquistare varie migliaia di once di seme giapponese di primi reincroci, dalle quali si sperava di ottenere una riproduzione acclimatata nel nostro Paese, tale da po-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ter consentire una produzione e una distribuzione di massa.

Pur senza voler entrare in complessi dettagli tecnici, di fatto è accaduto che questi reincroci, che già avevano subito ibridazioni e trasformazioni genetiche e quindi un processo di assuefazione all'ambiente giapponese, non hanno dato, da noi, per la riproduzione, i risultati che si attendevano e pertanto, è stato deciso di tentare l'ambientazione partendo non dai reincroci ma dai primi incroci giapponesi, di cui si è già provveduto ad assicurare la fornitura.

Per compiere, peraltro, questo processo di sostanziale conversione della nostra bachicoltura, occorre almeno un periodo di tre anni, e proprio per sostenere il settore in tale periodo di trasformazione è stato richiesto un intervento dello Stato di complessive lire 900 milioni, da ripartire in tre esercizi.

Si può obiettare che questo tentativo può anche non avere i risultati che se ne ripromettono; ed, invero, nel campo sperimentale non è dato mai di fare pronostici sicuri.

Osservasi, peraltro, che l'attuale seme italiano proviene anche esso da ceppi giapponesi acclimatati da oltre un cinquantennio, e si può quindi legittimamente sperare che uguale sorte possa avere l'attuale materiale giapponese.

Comunque appare doveroso da parte dello Stato offrire un tangibile aiuto ad un settore, che tante benemerienze ha acquisito nel passato e che è una posta importante della nostra bilancia dei pagamenti con l'estero, e che è attualmente impegnato in una dura lotta per la sua sopravvivenza; e ciò tanto più in un momento nel quale è dato senz'altro avvertire una notevole ripresa di interesse della seta nel mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire 300 milioni per gli esercizi 1955-56, 1956-57 e 1957-58, ai fini di conseguire un miglioramento della produzione bacologica nazionale attraverso una razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze ed ai relativi incroci.

Art. 2.

Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento suddetto sono per ciascun esercizio stabilite con decreto del

Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1955-1956 si farà fronte con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di cereali esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.